VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3318

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTRE, ALBERINI, COSTI, TORRI, MASTELLA, GARA-VAGLIA, VIETTI, PICANO, VECCHIARELLI, PATRIA

Presentata il 6 aprile 1982

Provvidenze in favore dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra

Onorevoli Colleghi! — Con regio decreto legislativo 30 dicembre 1920, n. 1900, l'Istituto nazionale per i ciechi di guerra, collegato all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra e sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri, venne eretto in ente morale.

L'Istituto associa, assiste ed occupa al lavoro nei propri opifici, i ciechi di guerra, loro vedove ed orfani, provvede alla loro rieducazione, alla loro assistenza morale, intellettuale, economica e sanitaria ed alla ospitalità di coloro che si trovano privi di assistenza familiare.

I mezzi necessari a questa importante e complessa opera vengono ricavati unicamente dalla diretta gestione di aziende

industriali (maglierie e confezioni) nelle quali sono occupati numerosi ciechi di guerra, nonché vedove e orfani dei ciechi medesimi.

Sino al recente conflitto bellico l'attività delle predette aziende e la permanente occupazione dei ciechi di guerra venivano assicurate dal Ministero della guerra con adeguate e continuate commesse conferite mediante contratti quinquennali.

La concessione fu parzialmente confermata nel 1955 con una disposizione del Ministero della difesa mediante la quale veniva conferito all'Istituto il 15 per cento delle commesse di maglierie poste in gara dalle Forze armate in analogia al beneficio goduto dall'Ente nazionale di lavoro per i ciechi in forza dell'articolo 4 del regio

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e successivi rinnovi.

Tale agevolazione fu conservata fino al 1966, allorquando la Corte dei conti, ravvisando illegittimi gli appalti conferiti all'Istituto a trattativa privata, ne respinse la registrazione, determinando la sospensione della provvidenza.

Il ripristino impone l'approvazione di una apposita norma di legge che non costituisce un *quid novi* perché ripete quanto contenuto nell'articolo 4 del citato regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844.

Per le finalità profondamente umane e sociali ci onoriamo di chiedere l'urgente approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute negli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge dalla legge 18 aprile 1935, n. 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033, e successive modificazioni e proroghe, concernenti la determinazione della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, sono permanentemente estese all'Istituto nazionale per i ciechi di guerra per l'assolvimento delle proprie finalità statutarie.

Le agevolazioni sono limitate alle forniture di maglierie e di confezioni, per le forze armate, per le forze di polizia e per gli altri corpi similari.